



STATUTO

ASSOMIS / A.S.M.

“Associazione Solidarietà Missionaria ODV/ETS”



ART.1 **(Denominazione)**

E' costituita, in Borgo San Lorenzo, fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e/o integrazioni, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Solidarietà Missionaria ODV/ETS", abbreviato "A.S.M. ODV/ETS" e/o ASSOMIS ODV/ETS., da ora in avanti denominata "Associazione".

L'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.2 **Sede legale**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI). Le variazioni d'indirizzo della sede legale all'interno del Comune di Borgo San Lorenzo non costituiscono modificazione dello statuto ma comportano l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà avere sede amministrativa ed operativa diversa da quella legale nell'ambito del comune di Borgo San Lorenzo.

ART.3 **Caratteristiche, finalità e durata**

- 1) L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica e apartitica. Le finalità vengono realizzate avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) L'Associazione ha come obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da realizzarsi attraverso attività di assistenza socio-sanitaria, di istruzione, di concorso alla realizzazione dell'inserimento lavorativo

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MISSIONARIA
IL PRESIDENTE

attraverso tutti gli strumenti legali, compreso il microcredito e la formazione del personale finalizzata alle singole realtà.

3) Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto e destina ogni provento, anche derivante da attività secondarie e strumentali o da altre forme di autofinanziamento, per i propri fini istituzionali.

4) L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i limiti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

5) In particolare, l'Associazione presta la sua opera prevalentemente nei paesi del Terzo Mondo per svolgere attività di cooperazione internazionale e sviluppo nei settori:

- a) assistenza socio-sanitaria,
- b) istruzione,
- c) formazione.

6) In particolare l'Associazione perseguirà prevalentemente la propria azione nei territori della Costa D'Avorio, Burkina Faso e Togo e in quei territori dove si potrà sviluppare la Congregazione di Don Orione in Africa ed in altre parti del mondo.

7) L'Associazione potrà valutare la possibilità di fare opere di carità sul territorio Mugellano per il tramite del Parroco tempore della Parrocchia San Lorenzo in Borgo San Lorenzo, e potranno essere inoltre presi in considerazione interventi in caso di calamità naturale o eventi straordinari.

Il Parroco provvederà a relazionare al Consiglio Direttivo in merito agli interventi posti in essere; gli stessi dovranno

essere prevalentemente destinati ad interventi nell'area di assistenza socio-sanitaria.

8) Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

9) L'Associazione non ha e non si presta ad avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è subordinata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

ART.4

Strumenti e mezzi dell'Associazione

L'Associazione persegue i fini associativi attraverso i seguenti strumenti e mezzi:

- 1) Favorendo la conoscenza, la diffusione culturale e l'utilizzo di prodotti artigianali, alimentari e manufatti provenienti da Paesi poveri, che rispondano ai requisiti di rispetto della salute e dell'ambiente, nonché attività connesse per il sostegno delle iniziative dell'Associazione.
- 2) Producendo, stampando, divulgando materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, libri, documenti audiovisivi e cassette concernenti tematiche rispondenti agli scopi dell'Associazione.
- 3) Organizzando incontri, conferenze, seminari, trasmissioni televisive ed ogni strumento o iniziativa ritenuta necessaria per favorire la conoscenza dell'opera dell'Associazione e per ampliare la base sociale.
- 4) Raccogliendo fondi, donazioni, lasciti ed eredità, contributi da soci, da enti, imprese e singoli privati per destinarli alle proprie attività.
- 5) Accedendo a finanziamenti pubblici ed ogni altro tipo di finanziamento utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- 6) Realizzando e sostenendo progetti di sviluppo che favoriscano l'autosufficienza delle popolazioni più povere, nel rispetto della loro autonomia e dei loro legittimi diritti.
- 7) Cooperando con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia pubbliche, sia private di qualsiasi nazionalità, purché perseguano analoghe finalità e che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione.
- 8) L'attività economica dell'Associazione si svolge in piena autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile per il conseguimento delle finalità associative.
- 9) Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere attività diverse purché compatibili con le leggi e regolamentazioni vigenti e potrà avvalersi dell'opera di amici e volontari non soci dell'Associazione.

ART.5

Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e altri enti del terzo settore, che intendono collaborare ai suoi scopi, condividendo e accettandone le finalità.

Sono Soci coloro che partecipano attivamente alle iniziative dell'Associazione e si impegnano al versamento della quota associativa annuale e possono pertanto ricoprire incarichi all'interno dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può chiedere entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le domande di nuovi Associati devono essere esaminate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono comunicate per e-mail o raccomandata a mano.

Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con i disposti statutari.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti e a termine.

ASSOCIAZIONE FONDAZIONE MISSIONARIA OMIUS
IL PRESIDENTE

ART. 6

Doveri dei soci e cessazione dello status di associato

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Nel caso in cui il socio tenga comportamenti difformi dagli scopi dell'Associazione o che i medesimi rechino pregiudizio e danno al patrimonio, all'attività o all'immagine dell'Associazione lo stesso potrà essere sospeso previa delibera del Consiglio Direttivo.

Gli associati cessano inoltre di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- per decesso.

La quota associativa non è rimborsabile, è intransmissibile e non è rivalutabile.

Le dimissioni da socio diventano operative dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che le accetta e in ogni caso entro 60 giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni.

Contro ogni provvedimento di esclusione comunicato per lettera o e-mail o raccomandata a mano è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni. Sul ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili, rivalutabili né trasmissibili.

ART. 7

Diritti del socio

Nell'Assemblea ha diritto di voto ogni socio, sia persona fisica, che Ente del Terzo Settore iscritto nel libro degli associati. Tale diritto può essere esercitato trascorsi tre mesi dalla delibera di ammissione a socio.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente dell'Associazione o suo delegato.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea ordinaria e non più di due deleghe in caso di Assemblea straordinaria.



Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.9

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati, di cui all'ART.5, in regola con lo Statuto, e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nella sede operativa dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e/o con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, ecc.).
- 3) La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima e deve contenere il modello della delega.

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ MISSIARIA ONLUS
IL PRESIDENTE

4) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa.

5) Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei Soci richieda la votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

• ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio.

L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

1. approvare il rendiconto gestionale consuntivo;
2. eleggere, fra i Soci, i membri del Consiglio Direttivo;
3. nomina, anche fra non Soci, i membri dell'Organo di Controllo, di cui all'ART.16;
4. esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché approvare la relazione sulle attività sociali svolte nell'esercizio precedente, presentata dal Consiglio Direttivo;
5. approvare i Regolamenti interni;
6. deliberare sul ricorso presentato dal socio che è stato sospeso; la deliberazione dell'Assemblea non è appellabile.
7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
8. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

• ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta si renda necessario e quando la richiesta sia avanzata in forma scritta specificando l'ordine del giorno, da porre in discussione, da almeno tre membri del

Consiglio Direttivo, o da almeno il 30% dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre il 50% dei soci in regola con il pagamento della quota annuale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.

I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

1. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
2. deliberare sulla sfiducia al Consiglio Direttivo;
3. deliberare su fatti di straordinaria amministrazione;
4. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione (Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci).

ART.10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.

Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni; i suoi membri decadono qualora assenti ingiustificati per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni.

E' invitato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, con diritto di parola, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Lorenzo in Borgo San Lorenzo o suo delegato in considerazione dello stretto legame tra la parrocchia e l'Associazione di Solidarietà Missionaria ODV/ETS.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono svolti a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci avente all'ordine del giorno tale specifico punto; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni e/o cessazione di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Qualora il primo dei non eletti, con lettera raccomandata, non accetti la nomina si provvede a cooptare il secondo e così via; esaurita la lista dei non eletti, solo qualora il numero dei consiglieri sia inferiore al numero dei consiglieri previsti dall'Assemblea si deve procedere a nuove elezioni. Nel caso di votazione, qualora il numero dei consiglieri sia pari, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ MISSIONARIA ODV/ETS
IL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto tramite lettera, e-mail almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

ART.11

Compiti del Consiglio Direttivo

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, di competenza dell'Assemblea degli associati o di altri organi e comunque sia tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- elaborare e porre in essere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti i contratti e gli atti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o da essa affittati.
- redigere, nei tempi previsti dalla legislazione in essere, il rendiconto economico-finanziario di previsione delle entrate e delle uscite,
- redigere, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, il rendiconto economico-finanziario consuntivo il quale, entro la data prevista dai termini di legge, dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci insieme alla relazione delle attività svolte.

La documentazione sopracitata verrà tenuta a disposizione dei Soci presso la Sede operativa.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, ART.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12



Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Presidente compete, inoltre, convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

In casi di necessità e urgenza, relativi esclusivamente a questioni attinenti allo scopo sociale il Presidente, informato quantomeno il Vicepresidente, può anche compiere atti di ordinaria amministrazione da ratificare al primo Consiglio Direttivo utile.

Il Presidente cessa unitamente al Consiglio Direttivo e per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART.13

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.14

Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Libro Soci e del libro verbali dell'Organo di Controllo e cura la documentazione in caso di elezioni.

ART.15

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ASSIOMIA ONLUS
IL PRESIDENTE

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo, accompagnati da idonea relazione economica - finanziaria.

Il Tesoriere può avvalersi di consulenze esterne come deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART.16

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è formato da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano nel caso di cessazione di un membro effettivo).

Essi sono nominati tra persone di comprovata competenza e professionalità, ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci, con sistema maggioritario oppure per acclamazione e/o con scheda separata da quella del Consiglio Direttivo nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere rieletti.

Le prestazioni dei Componenti sono a titolo gratuito.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

L'Organo di Controllo si riunisce prima delle Assemblee dei Soci, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente dell'Associazione, come la relazione al rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'Organo di Controllo deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ed ogni Revisore ha diritto di partecipare a dette riunioni e di far verbalizzare le sue dichiarazioni.

ART.17

Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, risultanti dai libri sociali e dagli inventari.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.18

Le risorse finanziarie dell'Associazione

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali dei soci;
 - contributi dei soci e sostenitori;
 - contributi di privati e imprese;
 - contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai soventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - donazioni, lasciti ed eredità;
- L'Associazione può trarre le risorse economiche inoltre dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'ART.6 del Codice del Terzo Settore.

ART.19

Impiego del patrimonio e delle risorse finanziarie

L'esercizio sociale ha inizio dalla data del 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Patrimonio e le risorse finanziarie devono essere impiegati solo per la realizzazione dei fini istituzionali previsti dallo Statuto sociale.

Per le spese correnti e tutte le attività inerenti i progetti e/o funzionamento dell'Associazione i poteri di firma/spesa sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.20 **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, ;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede sociale facendo richiesta scritta al Presidente.

ART.21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.22

Rapporti di lavoro e/o collaborazione

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione potrà, tra i non soci, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure qualora sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Comunque le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti che con l'Associazione avranno rapporti di lavoro.

ART.23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.24

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ASSOCIAZIONE SOLIDARITÀ ASSOCIATIVA PIULIS
M. PRESIDENTE

